



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
☎ / 📠 081/7746448 - 📠 dir. 081/7748581



e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "88° E. DE FILIPPO" -NAPOLI
Prot. 0010244 del 31/10/2024
II-1 (Entrata)

Al personale docente
Ai genitori
Al sito web
All'albo
e.p.c. al D.S.G.A

OGGETTO: INDICAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2024-2027

Considerato che il nostro Istituto ha un numero di alunni superiore a 500, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri così assegnati:

- a) DIRIGENTE SCOLASTICA membro di diritto;
- b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE;
- c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI;
- d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

I candidati sono elencati con l'indicazione del *cognome, nome, luogo e data di nascita*. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei *rappresentanti del personale docente* spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei *rappresentanti dei genitori* degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei *rappresentanti del personale ATA* spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE LISTE

- Le liste dei candidati devono riportare la componente di cui è composta la lista;
- Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.
- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un NUMERO ROMANO e da un MOTTO.
- La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori. Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo
- Le liste devono riportare una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in
- più liste né presentarne alcuna.
- Le liste possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.
- Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.
- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell'eventualità vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze

consecutive come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.
- Sull'apposita SCHEDA, (contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati), il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, nella scuola frequentata dal figlio minore di età.
- Sarà istituito n. 1 seggio elettorale presso la sede Centrale via Il Flauto magico Lotto I. Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

MODULISTICA

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria rivolgendosi al personale dell'Ufficio. Si conta sulla piena partecipazione di tutte le componenti per dare massima forza di rappresentanza al Consiglio d'Istituto per il bene delle comunità educante.

DEPOSITO ALL'ALBO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Si fa presente che, come indicato all'art.28 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991, contro l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla commissione elettorale d'Istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CONCETTA STRAMACCHIA

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993